



## Tribunale di Piacenza

Sezione civile

Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Stefano Brusati

Presidente

Dott. Antonino Fazio

Giudice

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

VISTI:

- 1) il ricorso rubricato al n. 7/2019 R.G. C.P. con cui l'impresa MARCHETTI FABIO [C.F. MRCFBA66T12D611B] in data 27/06/2019 ha chiesto la concessione di termine ex art. 161, comma VI, L.F.;
- 2) il decreto con cui questo Tribunale, in data 22/7/2019, ha concesso alla ricorrente termine di giorni 60 per la presentazione della proposta definitiva di concordato, successivamente prorogato fino al 16/11/2019
- 3) la domanda definitiva depositata dalla ricorrente in data 16/11/2019;
- 4) il decreto di convocazione ex art. 162 L.F. pronunciato da questo Tribunale in data 18/12/2019;
- 5) la memoria difensiva depositata in data 08/01/2020;
- 6) il verbale dell'udienza di convocazione in data 13/11/2019;

### RILEVATO CHE:

- a) Il debitore ha presentato un piano liquidatorio mediante cessione dei beni ai creditori, che prevede, in un arco temporale di anni 3-4, il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili nonché la soddisfazione al 96% circa del creditore con privilegio speciale immobiliare, al 45% dei privilegiati generali, e al 20% dei chirografi; la proposta non prevede la suddivisione dei creditori in classi. In particolare, l'attivo concordatario risulta principalmente composto da immobilizzazioni immateriali stimate in euro 59.500,00, rimanenze di magazzino stimate in euro 120.781,00, crediti commerciali verso terzi per euro 106.225,00, nonché da beni immobili stimati in euro 271.000 euro.
- b) **Quanto al piano**, persistono, anche dopo chiarimenti depositati in data 08/01/2020, gravi lacune circa l'analisi analitica dell'attivo. In particolare la stima dei crediti risulta del tutto apodittica e tautologica: l'impresa ricorrente si limita a allegare che la stima complessiva della valore dei crediti (106.225,05) è stata effettuata sulla base delle "effettive solvibilità" con indicazione prudenziale del valore recuperabile, senza indicare l'iter logico argomentativo grazie al quale è stato in grado di calcolare tale importo alla luce della concreta composizione dei crediti e della natura dei creditori.

7/10/19



In merito alla valutazione della prospettiva fallimentare, il collegio si limita a rilevare la contraddittorietà dell'affermazione del ricorrente secondo cui, nell'ipotesi di fallimento, i creditori non beneficerebbero degli utili derivanti dalla prosecuzione dell'attività, proprio sul rilievo che lo stesso debitore ha proposto un piano di tipo liquidatorio puro, senza previsione di prosecuzione dell'attività né accenno alcuno a utili futuri come parte dell'attivo.<sup>1</sup>

- c) **Quanto alla attestazione**, il Collegio ribadisce che è compito del Giudice esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo specifico, concernente la congruità e logicità della motivazione ed il profilo del collegamento effettivo tra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio (Cass S.U. 1521/2013), e che è consentito il potere di compiere una penetrante verifica della adeguatezza delle informazioni che vengono fornite ai creditori, per consentire a questi ultimi una libera e consapevole espressione del voto (Cass. 7959/2017, nonché da ultimo Cass. n.30627/2019<sup>2</sup>).

Orbene, l'attestazione presenta numerose criticità, ed in particolare:

- 1) con l'eccezione delle rimanenze di magazzino, omette qualsivoglia valutazione sui criteri di stima dell'attivo utilizzati dal debitore proponente; l'analisi<sup>3</sup> sulla congruità dei valori di presumibile realizzo espressi nel piano è puramente apodittica e generica, essendo del tutto mancante l'iter logico argomentativo che ha permesso allo stimatore di giungere alla conclusione della congruità dei valori espressi (a parte un generale ed immotivato richiamo ai "valori minimi di realizzo"); per il resto, si limita a "riportare" i valori già elencati dal debitore nel piano concordatario e definirli congrui;
- 1) Non vengono approfonditi nemmeno minimamente scenari alternativi (*best case-worst case scenario*) che consentano una più efficace valutazione delle possibili criticità del piano e della possibilità per lo stesso di assorbirle in corso di esecuzione; non vi è alcun tipo di considerazione sulla necessità o meno di approntare fondi rischi, anche alla luce di possibili scostamenti del piano dovuti a probabili e/o possibili minusvalenze nella liquidazione dell'attivo;
- 2) Il giudizio finale sulla fattibilità, anche in base a quanto sopra esposto, è degradato a mera "certificazione" di quanto già espresso in piano, tenuto conto che, stante la promessa di soddisfacimento minima al 20% dei creditori, sarebbe stata necessaria una motivazione sulla congruità dello stesso a raggiungere tale soglia;

L'attestazione risulta, dunque, gravemente ed insanabilmente carente, tanto sotto il profilo della completezza dei dati esposti quanto sotto quello della comprensibilità dei criteri di giudizio, mancando quindi un presupposto di ammissibilità della proposta concordataria.<sup>4</sup>

In merito al **requisito di ammissibilità** della soglia minima di soddisfazione al 20% dei creditori chirografari stabilito ex art. 160 ult. co. L.F., il Collegio ritiene che vi siano criticità

<sup>1</sup> In merito a tale profilo il piano risulta quindi lacunoso.

<sup>2</sup> In sede di verifica di ammissibilità della domanda di concordato, spetta al giudice, tra l'altro, il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell'andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del "consenso" dei creditori.

<sup>3</sup> Espressa in poco più di una pagina.

<sup>4</sup> Cfr. anche Tribunale di Alessandria 23/05/2019: L'attestazione di cui all'art. 161 co. 3 l.f. costituisce requisito di ammissibilità della proposta, e deve pertanto sussistere, completa di tutti i suoi requisiti essenziali, al momento del deposito della stessa.



non eliminabili già in questa fase sulla possibilità di verificare in concreto la possibilità del piano di assicurare tale percentuale ai creditori, sia perché il piano non prevede una stima completa e analitica dell'attivo sia perché nell'attestazione la verifica della congruità dei criteri di stima dello stesso sono generici e apodittici<sup>5</sup>, mancando le informazioni necessarie per valutare sotto tale profilo la fattibilità giuridica del piano e le informazioni minime ai creditori per l'esercizio di un voto consapevole e informato.

d) preso atto della presentazione dell'istanza di Fallimento da parte del Pubblico Ministero all'udienza del 13/01/2020 (in ordine alla quale la società si è difesa nel merito in udienza), si deve provvedere con separato provvedimento alla valutazione della stessa:

**P.Q.M.**

visto l'art. 162, l.f.

- 1) **Dichiara inammissibile** la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata in data 16/11/2019 dalla IMPRESA INDIVIDUALE MARCHETTI FABIO [C.F. MRCFBA66T12D611B];
- 2) dispone la cancellazione dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese della presentazione della domanda di concordato;
- 3) provvede con separata sentenza in ordine all'istanza per dichiarazione di fallimento presentata dal Pubblico Ministero.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 15/01/2020.

Il Giudice Relatore

*Dott. Stefano Aldo Tiberti*

Il Presidente

*Dott. Stefano Brusati*

Depositato in cancelleria

16 GEN 2020  
CANCELLERIA  
(Maria Rosa GATTI)

<sup>5</sup> Né è ammissibile che il Commissario Giudiziale possa, in sede di relazione 172 L.F., colmare le lacune proprie del piano e della attestazione.

